

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA

ORDINANZA N° 54/83

PROT. 3/_____

Il Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di La Spezia;

- Visto il D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 e successive aggiunte modificazioni nonché le circolari emanate in materia dal Ministero della Marina Mercantile;
- Visto il Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773 ed il relativo regolamento per l'esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635;
- Considerata la necessità di regolamentare l'accesso, il transito e la sosta nel porto mercantile di La Spezia delle merci pericolose cui al sopracitato D.P.R. 1008, con esclusione delle sostanze esplosive regolamentate a parte con l'ordinanza n° 45/83 in data 25 giugno 1983, anche al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose;
- Visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

- Art. 1 - Le merci pericolose indicate in premessa destinate all'imbarco sulle navi mercantili devono, di norma, accedere e transitare nelle aree portuali di La Spezia soltanto se destinate direttamente all'imbarco;
- Art. 2 - La sosta eventuale nelle aree portuali delle suddette merci provenienti o dirette all'imbarco deve essere richiesta ed autorizzata dalla Capitaneria di Porto di La Spezia mediante specifica istanza anche contestuale alla domanda obbligatoria di imbarco o sbarco delle merci in questione;
- Art. 3 - L'Autorità Marittima Portuale, oltre agli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. 9.5.68, sentito un consulente Chimico di Porto e, se del caso il Comando Provinciale dei VV.FF., potrà o meno autorizzare la sosta nel porto delle merci di cui trattasi, impartendo le disposizioni necessarie e le prescrizioni da adottare alle quali dovrà ottemperare il caricatore o il ricevitore.
- Art. 4 - Il personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i cui trasgressori, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti a norma dell'art. 1174 del C.N..-

La Spezia, 24.8.1983



IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (SP)
(Brunello FANTANI)